



# COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari

Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI

Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16

e-mail : [protocollo@pec.comune.sedini.ss.it](mailto:protocollo@pec.comune.sedini.ss.it)



## DETERMINAZIONE N° 668 del 24/12/2020

**OGGETTO: ANNULLAMENTO IN SEDE DI AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA DI GARA ED ATTI CONSEGUENTI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2021/2023**

### IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA

Richiamato il decreto del Sindaco n. 02 del 03/03/2020, inerente la nomina del Responsabile dell’Area Tecnica Titolare di P.O. la Dott.ssa Stefania Mulargia;

Premesso che:

- con determinazione a contrattare n. 597 in data 01/12/2020 del responsabile del servizio dell’area tecnica, si è stabilito di procedere all’espletamento di una procedura aperta ai sensi degli articoli 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. per l’affidamento del servizio di "PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI – ANNO 2021-2023" e si sono fissati i contenuti della procedura e del contratto ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, approvando contestualmente il bando di gara e i documenti di gara;
- con la medesima determinazione si è stabilito di espletare la gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- in data 01/12/2020 è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Sedini nella sezione "Amministrazione trasparente, Bandi di gara e contratti", e sul sito della Regione Sardegna, e sulla piattaforma MECUC, il Bando di gara per la procedura aperta per l’affidamento del servizio di "PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI – ANNO 2021-2023";
- il termine per la presentazione delle offerte era fissato per il 15/12/2020 alle ore 13:00;
- entro il termine previsto sono pervenute n° 3 offerte;
- che con verbale n.1 del 16.12.2020 viene esaminata la documentazione amministrativa e sospesa la procedura di gara ai fini della verifica dei requisiti di idoneità professionale previsti dal bando;

Rilevato che a seguito delle verifiche ed approfondimenti in sede di istruttoria successiva all’esame della documentazione amministrativa - in fase di contraddittorio con una ditta partecipante - sono emersi profili di criticità nel Disciplinare/ bando di gara, che impattano sull’andamento della gara e sulla sua corretta definizione, in particolare:

- nell’ambito del Disciplinare/ bando di gara, quale requisito di idoneità professionale è stato richiesto agli operatori economici, oltre all’iscrizione alla camera di commercio per l’attività oggetto della gara, il requisito di iscrizione della fascia professionale A ai sensi dell’art. 3 del Decreto del Ministero dell’industria e dell’artigianato 7 luglio 1997 n° 274;

Riscontrato che in fase di stesura del bando/ disciplinare di gara e sua definizione non si è tenuto conto quale presupposto di fatto e di diritto:

- della legge 25 gennaio 1994, n° 82 "Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione", in particolare inciso contenuto nell’art. 1 comma 2 lett.d) che, riferendosi alla necessaria iscrizione delle imprese nelle fasce di classificazione, sottolinea come tale iscrizione sia finalizzata alla partecipazione "secondo la normativa comunitaria" alle procedure di affidamento di cui alla legge stessa;
- delle seguenti circolari del Ministero dell’industria e dell’artigianato - Circ. 20.12.1999 n.3475/C e Circ.29.05.1998 n.3444/C – che hanno fornito un’interpretazione dell’inciso sopra indicato, che richiama la normativa comunitaria con cui si ribadisce che: "la classificazione delle imprese di pulizia in fasce per volume di affari - prevista dall’articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 82 del 1994 e dall’articolo 3 del relativo regolamento di attuazione approvato con D.M. 7 luglio 1997, n. 274 - ha

valore esclusivamente ai fini della partecipazione delle stesse imprese alle procedure di affidamento di servizi da attuarsi da parte delle pubbliche amministrazioni secondo la normativa comunitaria, come esplicitamente affermato dalla stessa legge n. 82 del 1994, mantenendo intatto il diritto di partecipare a gare di appalto bandite per importi inferiori alle soglie comunitarie da parte di pubbliche amministrazioni;

Rilevato che, secondo l'interpretazione della normativa da parte delle su dette circolari, sarebbe da ritenersi illegittimo il comportamento di quelle amministrazioni volto ad escludere dalla partecipazione delle procedure di affidamento dei servizi di pulizia le imprese che non compaiono nelle fasce di classificazione anche per procedure il cui importo è al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria;

Riscontrata l'attuale vigenza: della Legge n° 82/94, del D.M. MICA n° 274/1997, delle circolari MICA Circ. 20.12.1999 n.3475/C e Circ.29.05.1998 n.3444/C, anche sulla base del Parere ANAC 178 del 06/10/2011; Dato atto che l'importo dell'appalto dei servizi di pulizia degli immobili comunali anni 2021/2023 posto a base di gara quantificato in € 39.619,08 oltre Iva risulta ben al di sotto della soglia comunitaria;

Valutato che il Bando/ Disciplinare di gara presenti vizi tali da generare limitazioni idonee a determinare sul mercato effetti distorsivi della concorrenza e del mercato e che vi siano i presupposti per procedere all'annullamento in autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 241/90;

Verificata la sussistenza, nel caso specifico, dei presupposti di legge per procedere all'annullamento in autotutela dell'indizione di gara ai sensi dell'art. 21 nonies della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Considerato, inoltre, che il potere di annullamento in autotutela del bando di gara rientra nella potestà discrezionale della stazione appaltante, ove vi siano concreti interessi pubblici che rendano inopportuna o sconsigliabile la prosecuzione della gara;

Ritenuto quindi necessario – in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 Cost. nonché ai principi di matrice comunitaria volti a garantire la massima competitività e concorrenzialità nelle procedure aperte – addivenire alla revoca della procedura di gara in parola ed al conseguente annullamento in autotutela della documentazione propedeutica alla stessa;

Ricordato che l'adozione di un provvedimento di autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla Stazione Appaltante, da esplicarsi in qualunque momento nel corso di una procedura ad evidenza pubblica quando si manifestino vizi che possono pregiudicare i principi che sottendono alle procedure ad evidenza pubblica quali fra gli altri quello del buon andamento ed in presenza di un interesse attuale;

Ritenuto, in ordine al presente provvedimento, di non dover effettuare le comunicazioni ai concorrenti dell'avvio del procedimento di autotutela, non avendo ancora individuato un aggiudicatario come da costante giurisprudenza in materia, e che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza del provvedimento di annullamento in autotutela;

Visti e richiamati:

- la Legge n. 241/90 e s.m.i. e nello specifico l'art. 21 comma nonies;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 (per le parti e articoli ancora in vigore);

## **DETERMINA**

- Di procedere, per le motivazioni espresse in premessa che vengono qui integralmente richiamate, all'annullamento in sede di autotutela ex art. 21- nonies L. 241/1990 e s.m.i., della procedura per l'affidamento del servizio di "Pulizia degli immobili comunali – Anno 2021-2023" per il Comune di Sadini e in conseguenza all'annullamento in sede di autotutela del Bando, del Disciplinare di gara e della Determinazione di indizione del procedimento di gara e di tutti i documenti di gara;
- Di dare atto che non occorre prevedere alcun indennizzo nei confronti dei concorrenti in quanto l'annullamento in autotutela della gara in oggetto, interviene in una fase antecedente all'aggiudicazione, fase in cui non si sono consolidate le posizioni dei concorrenti stessi e non è maturato alcun vincolo giuridicamente perfezionato;

- Di disporre la comunicazione dell'avvenuto annullamento ai concorrenti mediante PEC e le relative pubblicazioni previste dalle norme di Legge;
- Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;
- Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
- Di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Stefania Mulargia il quale curerà tutti gli adempimenti propedeutici alla stipula del contratto d'appalto;
- Di dare atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;
- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa ex art. 147 bis D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità, correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio;
- Di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile promuovere ricorso amministrativo presso Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna con sede a Cagliari entro 60 giorni, e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

Sedini, lì 24/12/2020

Il Responsabile del Servizio:

Stefania Mulargia

## **PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all'Albo dell'Ente il **24/12/2020** e vi rimarrà per 10 giorni.

Il Responsabile del Settore  
Stefania Mulargia